REGOLAMENTO (CEE) N. 2191/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1981

relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/51 (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative a misure intese a mantenere il livello di utilizzazione del burro da parte di talune categorie di industrie e di consumatori (4), prevede la possibilità di concedere un aiuto per il burro presente sul mercato, onde consentire l'acquisto di tale prodotto a prezzo ridotto, segnatamente da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro;

considerando che l'attuale situazione del mercato del burro, caratterizzata da scorte pubbliche relativamente poco elevate, provocherà in un prossimo futuro la sospensione delle vendite di burro di ammasso pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (6); che, conseguentemente occorre far ricorso al regolamento (CEE) n. 1723/81, prevedendo la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro ;

considerando che occorre tuttavia concedere l'aiuto soltanto per il burro rispondente ai requisiti di prima qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (7), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ; che, per motivi di controllo, è inoltre opportuno riservare l'aiuto al burro acquistato, nello Stato membro di appartenenza del beneficiario, presso un fornitore riconosciuto da detto Stato membro ;

considerando che occorre garantire che l'aiuto concesso a norma del presente regolamento non venga cumulato con l'aiuto al consumo diretto previsto dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 854/81 (9), né, per quanto riguarda il burro neozelandese commercializzato nel Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui al regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio del 1° aprile 1981 (10) ;

considerando che, per facilitare i controlli, è opportuno precisare le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi del burro che beneficia dell'aiuto ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le modalità di esecuzione delle misure previste dal presente regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (11) ; che, a

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(3) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.
(5) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
(7) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(8) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(9) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.
(10) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 14.
(11) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77 si può derogare alle suddette disposizioni ; che, per quanto riguarda la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto previsto dal presente regolamento, è opportuno applicare il tasso rappresentativo valido il primo giorno del mese di validità del buono che dà diritto all'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, è concesso un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro degli Stati membri.

2. Ogni Stato membro può designare, fra le istituzioni e collettività senza scopi di lucro stabilite nel suo territorio, quelle — denominate in appresso « beneficiari » — che possono beneficiare del burro a prezzo ridotto.

3. L'aiuto può essere concesso soltanto per il burro :

a) acquistato nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario presso un fornitore, condizionatore o importatore, qui di seguito denominato « fornitore », all'uopo riconosciuto dall'autorità competente di detto Stato membro e

b) che risponde :

— nello Stato membro nel quale è stato fabbricato, alla definizione e alla classificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 ed il cui imballaggio reca indicazioni in tal senso, secondo le disposizioni dello Stato membro in cui è effettuato l'acquisto da parte del beneficiario,

— per quanto concerne il burro neozelandese venduto nel Regno Unito, alla classificazione di prima qualità in tale Stato membro.

4. Può essere riconosciuto, conformemente al paragrafo 3, lettera a), soltanto un fornitore che si impegni :

a) a tenere una contabilità da cui risultino il fabbricante del burro, il nome e l'indirizzo dei beneficiari, i quantitativi di burro loro venduti ed il numero dei relativi buoni rilasciati a norma dell'articolo 3, nonché

b) a sottoporsi alle misure di controllo stabilite dallo Stato membro interessato, fra cui in particolare la verifica della contabilità e il controllo qualitativo del burro.

Qualora si accerti un'infrazione grave alle norme del presente regolamento, il riconoscimento è ritirato.

Articolo 2

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 170 ECU/100 kg di burro.

2. L'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo valevole il primo giorno di calendario del mese per il quale è valido il buono di cui all'articolo 3.

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con l'aiuto concesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1269/79 né, limitatamente al Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 858/81.

A tal fine :

a) gli Stati membri che accordano un aiuto in virtù del regolamento (CEE) n. 1269/79 adottano le disposizioni necessarie per escludere dal beneficio di tale provvidenza il burro che fruisce dell'aiuto previsto dal presente regolamento ;

b) per il burro neozelandese che ha usufruito di una riduzione del prelievo speciale, l'ammontare di detta riduzione è detratto dall'importo dell'aiuto precisato al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso al fornitore del burro dietro sua domanda scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

Salvo casi di forza maggiore, la domanda di aiuto, scortata dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 7, deve essere presentata entro dodici mesi calcolati dal primo giorno di calendario del mese per il quale è valido il buono.

2. Per ottenere il rilascio di tale buono, il beneficiario deve :

a) impegnarsi per iscritto, nei confronti dell'autorità competente, a utilizzare il burro in questione unicamente a vantaggio dei propri consumatori ed a rimborsare integralmente l'aiuto, ove si constati che il burro acquistato in virtù del presente regolamento è stato sviato dalla sua destinazione ;

b) impegnarsi a mettere a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta i documenti che consentano di accertare l'utilizzazione del burro ;

c) aver assolto correttamente gli impegni sottoscritti in caso di precedenti assegnazioni di buoni.

3. Ogni buono deve recare le indicazioni seguenti:

a) nome e indirizzo dell'istituzione o collettività beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile ;

b) numero massimo di consumatori presso l'istituzione o collettività beneficiaria ;

c) quantità massima di burro cui esso dà diritto ;

d) mese e anno di validità del buono medesimo.

4. La quantità massima di burro, menzionata al paragrafo 3, lettera c) è calcolata in base al numero massimo dei consumatori in causa ed al loro consumo medio normale, accertato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

5. La validità di un buono è limitata al mese civile in esso indicato ; la presa in consegna deve aver luogo nel corso di tale mese.

6. L'autorità competente può rilasciare buoni soltanto per un periodo non superiore a sei mesi.

7. Il buono dà diritto all'aiuto soltanto se corredato:

a) di un attestato del beneficiario che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo di tale buono, o

b) di un duplicato della fattura quietanzata o del buono di consegna, vistati dal beneficiario.

8. Le autorità competenti provvedono al versamento dell'aiuto entro 60 giorni dalla data di presentazione del fascicolo completo, salvo in caso di forza maggiore o nei casi in cui sia stata avviata un'indagine amministrativa in merito al diritto all'aiuto. In tali casi, il versamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

9. Tutti i documenti giustificativi e la relazione riferentesi al controllo di cui all'articolo 6 devono essere trasmessi al servizio od organismo pagatore, incaricato del versamento dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, apposte in modo ben leggibile e in caratteri indelebili:

« Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CEE) n. 2191/81 »

« Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EØF) n. 2191/81 »

« Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2191/81 »

« Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CEE) n° 2191/81

« Butter at reduced price under Regulation (EEC) No 2191/81 »

« Βούτυρο σέ μειωμένη τιμή πωληθέν βάσει τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2191/81 »

« Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2191/81 ».

2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o delle razioni devono recare una o più delle diciture seguenti:

« Vietata la rivendita »

« Videresalg forbudt »

« Weiterverkauf verboten »

« Revente interdite »

« Resale prohibited »

« Ἀπαγορεύεται ἡ μεταπώληση »

« Doorverkoop verboden ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono autorizzati a stabilire una quantità minima di burro per la quale può essere presentata domanda di aiuto.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l'osservanza del presente regola-

mento, tra cui la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. Il controllo deve essere effettuato almeno una volta ogni 12 mesi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro un termine di tre mesi, le modalità di controllo eseguito nelle varie fasi della commercializzazione del burro, nonché le disposizioni adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) ;

b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali, nel corso del mese precedente :
   — sono stati rilasciati buoni,
   — è stato corrisposto l'aiuto.

Articolo 7

L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1717/72 è sospesa, salvo per quanto concerne il burro venduto ai sensi del suddetto regolamento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN